DELIBERAZIONE N°29

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: ADESIONE ALLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **DUEMILAVENTISEI (2026)** addì **CINQUE (05)** del mese di **NOVEMBRE (11)** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	-	A
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	-	A
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
	TOTALI	**11**	**02**

Presente il Prosindaco Ghirardi Enrico.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale TONSI dott. MATTEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 03 (TRE)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: ADESIONE ALLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, dando atto della volontà dell'Amministrazione - anche dietro sollecitazione delle strutture organizzative dell'Ente competenti in materia di contrattualistica pubblica - di addivenire all'ampliamento del novero delle soluzioni con le quali affidare e gestire le opere pubbliche più complesse ed articolate, a tal fine addivenendo all'approvazione di apposita convenzione con la "Centrale Unica di Committenza di Vallecamonica" recentemente istituita presso la Comunità Montana di Vallecamonica. Il Primo cittadino dà atto che tale scelta contribuirebbe in maniera importante a rendere più agevoli e spedite le procedure di affidamento dei lavori, in quanto permetterebbe di aver un ulteriore strumento (oltre a quello rappresentato dalla CUC convenzionata dell'Unione di Comuni delle Alpi Orobie) a cui ricorrere per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di competenza dell'Ente.
Il consigliere Solvesi, dopo aver segnalato alcuni refusi nel testo convenzionale e la mancata ricezione dell'allegato inerente il Regolamento di funzionamento della CUC in parola, chiede se sussistano profili di criticità nella stipula della presente convenzione, in virtù della vigenza di pari accordo anche con la CUC istituita presso l'Unione di Comuni delle Alpi Orobie.
Il Segretario Comunale, premurandosi di verificare ed integrare la carente documentazione fornita, rappresenta che la contemporanea vigenza di plurime convenzioni per l'espletamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza non costituisce limite o impedimento per l'Ente, a tal fine dando atto che ciò potrebbe essere fatto per una pluralità ancor più ampia di medesime soluzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) è un modulo organizzativo con funzione di centralizzazione delle procedure di affidamento dei contratti, mutuato dall'esperienza privata e volto ad impedire l'atomizzazione delle procedure, al fine di ottenere, quindi, risparmi sia in termini di costi di gestione della procedura che di prezzi dei beni e servizi;
- attraverso lo strumento della Centrale di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata, la suddetta Centrale di Committenza, assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- l'art.1, lett. i), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti) definisce la Centrale di Committenza come "*una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*";
- gli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti, i quali disciplinano l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze, individuando i requisiti e le modalità con cui le stazioni appaltanti possono ricorrere alle Centrali di Committenza qualificate per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;

ATTESO CHE:

- la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità, efficienza, fiducia e, in particolare, del principio del risultato e di accesso al mercato;
- l'adesione ad una Centrale Unica di Committenza è funzionale alla realizzazione di un buon controllo delle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche e al contempo è uno

strumento utile per garantire un'azione amministrativa snella e tempestiva, nonché per consentire una progressiva semplificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

CONSIDERATO CHE, alla luce dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023 e, per effetto della totale digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori (dal 1° gennaio 2024) oltre che delle nuove procedure di qualificazioni di CUC e SUA, è opportuno avvalersi di un'adeguata e qualificata stazione appaltante per ovviare a problematiche situazioni di sovraccarico di lavoro tali da non poter soddisfare le richieste di affidamento da parte degli enti aderenti;

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni*";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "*una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*";

CONSIDERATO CHE in data 3 luglio 2023, la Comunità Montana di Valle Camonica è stata iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate per importi illimitati per la fase progettazione e affidamento lavori (L1), analogamente per servizi e forniture (SF1) con disponibilità a svolgere le procedure di gara anche per le stazioni appaltanti e enti concedenti non qualificati;

CONSIDERATO CHE l'adesione ad una Centrale Unica di Committenza costituisce elemento funzionale alla realizzazione di un buon controllo delle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche e al contempo è uno strumento utile per garantire un'azione amministrativa snella e tempestiva, nonché per consentire una progressiva semplificazione e razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

VISTO lo schema di Convenzione - redatto dalla Comunità Montana dalla Vallecamonica - all'interno del quale sono disciplinati i termini e le condizioni inerenti lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Vallecamonica ed il relativo regolamento di organizzazione della stessa;

VISTI, in particolare, taluni articoli del suddetto schema di convenzione, che vengono di seguito citati:

- Art.2 - Durata della Convenzione: "*Il presente Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e comunque cessa di diritto al 31.12.2029, fatta salva l'ultrattività per gli acquisti le cui procedure sono in corso di attuazione allo spirare del suddetto termine*.";
- Art.10 - Rapporti finanziari: "*1. Le tariffe di compartecipazione - contribuzione degli Enti aderenti sono definite nel Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza e prevede:*
    a) *Una quota fissa annua;*
    b) *Una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara della procedura attivata;*

  2. In fase di prima applicazione è confermata, per l'anno 2026, la griglia tariffaria deliberata dall'Assemblea della Comunità Montana con atto n. 36 del 19.12.2022;

PRECISATO CHE l'art.11, rubricato "non esclusività", dello schema di convenzione dispone che *""L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente*.";

PRESO ATTO, inoltre, del "*Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale di Committenza della Comunità Montana di Vallecamonica*" ed in particolare l'allegato A) dello stesso, ove sono determinate le tariffe fisse e variabili di compartecipazione alle spese per il funzionamento della CUC stessa, rispettivamente determinate in base alla fascia demografica dell'Ente aderente e delle singole procedure affidate;

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di provvedere a:

- aderire alla *"Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Vallecamonica"*, a tal proposito approvandone il dedicato schema di convenzione che, composto da n.15 articoli, è accluso alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, altresì, il *"Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale di Committenza della Comunità Montana della Vallecamonica"*, composto da n.14 ed anch'esso allegato alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE al perfezionamento degli oneri relativi alle somme dovute a titolo di tariffa fissa si provvederà mediante successivo provvedimento di assunzione di dedicato impegno di spesa a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, sulla scorta di quanto previsto dall'Allegato A) del Regolamento sopra citato, e che i costi variabili legati alle singole gare verranno imputati all'interno dei quadri economici dei rispettivi interventi, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli n.11 espressi dai n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. **DI ADERIRE** alla *"Centrale Unica di Committenza Comunità Montana di Vallecamonica"*, a tal proposito approvandone il dedicato schema di convenzione che, composto da n.15 articoli, è accluso alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. **DI APPROVARE**, altresì, il *"Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale di Committenza della Comunità Montana della Vallecamonica"*, composto da n.14 ed anch'esso allegato alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* alla sottoscrizione della Convenzione in parola;

5. **DI PRECISARE** che al perfezionamento degli oneri relativi alle somme dovute a titolo di tariffa fissa si provvederà mediante successivo provvedimento di assunzione di dedicato impegno di spesa a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, sulla scorta di quanto previsto dall'Allegato A) del Regolamento sopra citato, e che i costi variabili legati alle singole gare verranno imputati all'interno dei quadri economici dei rispettivi interventi, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;

6. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e competenza, alla Comunità Montana di Vallecamonica.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 11, espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Gregorini Geom. Michele Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

ADESIONE ALLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 5/11/2026

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Gregorini Geom. Michele

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Tonsi Matteo Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
ADESIONE ALLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 5/11/2026

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
f.to Tonsi Dott. Matteo

SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Sommario

Parti 1
Premesse 2
Art. 1 - Oggetto della Convenzione e ambito di applicazione 3
Art. 2 - Durata della Convenzione 4
Art. 3 - Compiti dell'Ente convenzionato 4
Art. 4 - Attività di competenza della Centrale. Fase di affidamento 4
Art. 5 - Attività di competenza della Centrale di Committenza. Fase di esecuzione del contratto 5
Art. 6 - Funzioni regolatoria e attività ulteriori svolte dalla centrale di Committenza 5
Art. 7 - Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi 6
Art. 8 – Accordi di collaborazione 6
Art. 9 – Contenzioso 6
Art. 10 – Rapporti finanziari 7
Art. 11 – Non esclusività 8
Art. 12 – Prevenzione della corruzione 8
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 14 - Controversie 9
Art. 15 – Disposizioni finali e norma di rinvio 9

Parti

DA UNA PARTE:

La Comunità Montana di Valle Camonica rappresentata da _____, in qualità di _____, in quale dichiara di agire in nome e per conto della Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno (BS), in Piazza F. Tassara n. 3 – Codice Fiscale 01766100984, domiciliato per la carica presso _____, in forza di _____ (*indicare titolo legittimazione*);

DA UNA PARTE:

- l'Ente[1] aderente _____ (*denominazione ente aderente)*, rappresentato da _____ in qualità di _____, in quale dichiara di agire in nome e per conto del _____(*denominazione ente aderente)*, (C.F. _____ – P. IVA _____), domiciliato per la carica presso _____, in forza di _____ (*indicare titolo legittimazione*);

[1] Per Ente Aderente deve intendersi ogni Stazione Appaltante o Ente concedente così come definiti alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 1 dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti;

Premesse

- il tema delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 31/03/2023, n. 36, continua ad essere centrale nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni e che, in ordine a tale argomento, la Comunità Montana di Valle Camonica, già Stazione Appaltante qualificata a termini dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, ha istituito la Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica (anche CUC CMVC), al fine di determinare una maggiore sinergia istituzionale e procedimentale tra gli Enti aderenti in tema di contrattualistica pubblica, cogliendo le opportunità e le sfide connesse all'attuazione del nuovo codice dei contratti;
- attraverso lo strumento della Centrale di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- in data 3 luglio 2023, la Comunità Montana di Valle Camonica" è stata iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate per importi illimitati per la fase progettazione e affidamento lavori (L1), analogamente per servizi e forniture (SF1) con disponibilità a svolgere le procedure di gara anche per le stazioni appaltanti e enti concedenti non qualificati;

- l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana di Valle Camonica, con Deliberazione n. _____ del _____ ha provveduto a costituire la "Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica", approvando lo schema di Convenzione per lo svolgimento dell'attività della Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica scadenza 31.12.2029;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione e ambito di applicazione

1. La presente convenzione regola i rapporti tra Comunità Montana di Valle Camonica e l'Ente aderente (nel seguito anche soggetto aderente o Ente convenzionato), ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
2. L'ambito di applicazione della convenzione comprende, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, nonché l'eventuale qualificazione del soggetto aderente, le procedure di affidamento:
   - di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per la Stazione Appaltante aderente, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 500.000,00;
   - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la Stazione Appaltante aderente, di procedere autonomamente per importi inferiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
   - di partenariati pubblico-privati e concessioni.
3. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e alle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di *public procurement* dei Comuni/Enti/Società aderenti, ivi compresi anche i soggetti non qualificati inviati alla Centrale di Committenza per il tramite di apposito provvedimento dell'autorità nazionale anticorruzione (delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023);
4. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione (come definite dall'art. 3 dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti), di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000;
5. L'ambito di applicazione della presente convenzione <u>non si estende</u>:
   a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria inferiori alle soglie di cui al comma 1, lettera a) dell'art.14 del Codice dei Contratti;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;

e) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti;

f) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

g) agli affidamenti in house, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. Il presente Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e comunque cessa di diritto al 31.12.2029, fatta salva l'ultrattività per gli acquisti le cui procedure sono in corso di attuazione allo spirare del suddetto termine.
2. È fatta salva l'ultrattività della precedente convenzione relativamente alle procedure in corso.
3. Il recesso è ammesso in ogni tempo. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
4. È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 3 - Compiti dell'Ente convenzionato

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza dell'Ente convenzionato le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei Contratti. A titolo non esaustivo: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la nomina del RUP fatto salvo quanto stabilito alla lettera g) del comma 6 e comma 13 art. 62 del d.lgs 36/2023, la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

Art. 4 - Attività di competenza della Centrale. Fase di affidamento

1. La Centrale di Committenza/Stazione Appaltante Qualificata cura la gestione della procedura di gara e di tutte le attività ad esse attribuite dal Codice dei Contratti, in particolare, svolge le attività sotto descritte.

a) Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- La verifica generale della completezza, della chiarezza e della coerenza dei progetti e dei capitolati speciali, dello schema di contratto e della procedura di gara che saranno approvati dall'Ente in Convenzione, in contraddittorio con questo ultimo e ferma restando la sua responsabilità.
- La verifica dei criteri di selezione e di scelta del contraente. Inoltre, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.

b) Svolgimento della procedura di affidamento:

- La redazione degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate.
- La pubblicazione del bando o dell'avviso di gara, ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate. Tali adempimenti sono svolti, di norma e salvo eventuali esigenze derivanti dai complessivi carichi di lavoro e dalla complessità della procedura, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
- La nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice;
- La realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione).

Art. 5 - Attività di competenza della Centrale di Committenza. Fase di esecuzione del contratto

1. Le attività di cui alla fase esecutiva del contratto, sono al momento escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione, potranno essere oggetto di integrazione delle funzioni svolte dalla Centrale di Committenza qualora entrasse a regime il sistema di qualificazione della fase esecutiva e la Comunità Montana di Valle Camonica ottenesse la qualificazione di cui all'art. 8 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti.
2. Le eventuali attività relative alla fase esecutiva del contratto potranno essere disciplinate con una integrazione e modifica del regolamento di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Funzioni regolatoria e attività ulteriori svolte dalla centrale di Committenza

1. Il funzionamento del Servizio Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica è demandato al regolamento che in sede di istituzione della Centrale è stato approvato dall'Assemblea della Comunità Montana con deliberazione n. _____ del _____.
2. Il regolamento potrà essere aggiornato in ogni tempo dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana al fine di migliorare il funzionamento e/o integrare le attività ovvero renderlo coerente con le modifiche normative sopravvenute.
3. Le modifiche del regolamento saranno comunicate all'Ente convenzionato entro 30 giorni dall'esecutività della delibera giuntale. L'Ente convenzionato potrà far valere il recesso dalla convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo capoverso. Trascorso tale termine le modifiche intervenute al regolamento si intendono accettate

4. La Giunta Esecutiva riproporzionerà le condizioni economiche in funzione dell'implementazione delle attività di cui ai commi precedenti, fatta salva la facoltà dell'ente convenzionato di non accettazione delle attività implementate.

Art. 7 - Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi

1. L'Ente aderente trasmette alla Centrale di Committenza, secondo le modalità che saranno indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno di competenza. Successivamente l'ente convenzionato si impegna ad informare tempestivamente la Centrale di Committenza delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso.
2. La Centrale di Committenza programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti, e darà priorità all'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la seguente gradualità:
   a) affidamenti dei servizi interni della Comunità Montana e procedure di somma urgenza;
   b) affidamenti delegati dagli Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni;
   c) affidamenti delegati degli Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che non hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni.

Art. 8[2] – Accordi di collaborazione

1. Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza in un'ottica di valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze acquisite, l'Ente convenzionato può sottoscrivere un accordo per il distacco di personale o altro accordo di condivisione delle risorse umane, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse dell'Ente di appartenenza.

Art. 9 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla Centrale di Committenza, in base alla presente convenzione, sono di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte.
2. La Comunità Montana si costituisce nelle cause di che trattasi informandone l'Ente convenzionato interessato. Nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza, le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, saranno poste a carico dell'Ente convenzionato nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara.

[2] L'articolo si applica agli Enti di cui al comma 2 art. 1 del D.Lgs 165/2001.

3. Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'Ente aderente al patto convenzionale, la Comunità Montana valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 10 – Rapporti finanziari

1. Le tariffe di compartecipazione - contribuzione degli Enti aderenti sono definite nel Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza e prevede:
   a) Una quota fissa annua;
   b) Una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara della procedura attivata;
2. In fase di prima applicazione è confermata, per l'anno 2025, la griglia tariffaria deliberata dall'Assemblea della Comunità Montana con atto n. 36 del 19.12.2022;
3. La Giunta esecutiva della Comunità Montana propone l'aggiornamento annuale delle tariffe in sede di redazione del bilancio di previsione;
4. L'Ente aderente riconosce, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché per l'espletamento di procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, di cui alla presente convenzione, una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti;
5. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente, nonché in quota parte le spese della piattaforma di approvvigionamento digitale;
6. In fase di prima applicazione della convenzione, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere senza ulteriori formalità l'importo della prima quota annuale, entro 30 giorni alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno;
7. Per quanto attiene l'incentivo dovuto al personale ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice dei Contratti nella misura stabilita dal precedente comma 4, esso dovrà essere corrisposto alla Comunità Montana entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;
8. Analogamente all'incentivo per le funzioni tecniche le restanti spese di gara dovranno essere corrisposto alla Comunità Montana entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;
9. Le spese relative al presente articolo, con esclusione della quota fissa che costituisce obbligazione pluriennale perfezionata ed esigibile, in virtù della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere impegnate in favore della Comunità Montana all'atto della formale delega della procedura di gara nell'atto di indizione della stessa o atto amministrativo equipollente. La previa assunzione dell'impegno di spesa in favore della Comunità Montana

costituisce condizione di procedibilità della delega altrimenti irricevibile da parte del personale del Servizio Centrale Unica di Committenza.

Art. 11 – Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della Centrale di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità alla sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) adottati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, ferma restando la possibilità per ogni ente costituente la Centrale di Committenza di procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, best practice per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.
2. La Centrale di Committenza può definire, d'intesa con l'Ente aderente, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli Enti per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) , nell'apposita sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dell'Ente aderente nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale di Committenza, essi devono rispettare il PIAO - sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato dal proprio Ente.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è la Comunità Montana di Valle Camonica nonché l'Ente convenzionato, i quali sono obbligati a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse.
2. Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall'art. 9 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.
3. I dati sono trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed

elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

4. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 15 – Disposizioni finali e norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione o dal Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi esecutivi dei soggetti sottoscrittori.
2. I richiami contenuti nella presente convenzione a riferimenti normativi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali disposizioni sopravvenute.

PER L'ENTE ADERENTE _____

PER LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA _____

Comunità Montana
di Valle Camonica

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Sommario

Art. 1 – Oggetto 2
Art. 2 – Principi generali 2
Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza 3
Ar. 4 - Personale della Centrale di Committenza 3
Art. 5 - Aspetti finanziari 4
Art. 6 - Programmazione della Centrale di Committenza 4
Art. 7 – Attività di competenza della Centrale di Committenza 5
Art. 8 – Attività di competenza dell'Ente delegante 6
Art. 9 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla Centrale di Committenza 8
Art. 10 – Autorità di gara e Commissione giudicatrice 8
Art. 11 – Contenzioso 8
Art. 12 - Modifiche del Regolamento 9
Art. 13 – Stazioni Appaltanti non convenzionate 9
Art. 14 – Norme finali, transitorie e di rinvio 9
Allegato A – Tariffe di compartecipazione 11

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione sul funzionamento delle attività di Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica in favore e per conto degli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dei servizi interni della Comunità Montana (di seguito denominati anche Soggetti deleganti). Sono parificati a servizi interni i Servizi del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica in forza della convenzione[1] in essere.

Art. 2 – Principi generali

L'articolo 1 del D.lgs. 36/2023 enuncia il principio del risultato. Il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve essere perseguito:

- con la massima tempestività;
- con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, le gare di appalto e di concessione devono quindi essere concluse nei seguenti termini massimi[2]:

- ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
  a) procedura aperta: nove mesi;
  b) procedura ristretta: dieci mesi;
  c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
  e) dialogo competitivo: sette mesi;
  f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
- ove sia utilizzato il criterio del minor prezzo:
  a) procedura aperta: cinque mesi;
  b) procedura ristretta: sei mesi;
  c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

L'articolo 2 del D.lgs. 36/2023 codifica il principio della fiducia. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, costituisce colpa grave:

- la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi;
- la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza;

[1] Art. 30 del d.lgs 267/2000.

[2] I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Qualora sia avviata la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione 1 amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

- l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Il principio di risultato e della fiducia impongono altresì ai soggetti sottoscrittori come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità, i quali si obbligano ad improntano le proprie azioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e buona fede.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 1, 4 della Convenzione, la Centrale di Committenza svolge le seguenti funzioni a favore dell’Ente convenzionato:

- espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- facilitazione di processi di aggregazione dei fabbisogni e degli affidamenti;
- proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate nel caso in cui più enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei;
- sviluppo di processi, procedure e metodologie finalizzati alla gestione efficiente e sinergica dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni.

Ar. 4 - Personale della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza opera con il personale assegnato al «Servio Centrale Unica di Committenza» mediante gli istituti previsti dal d.lgs 165/2001.

La Centrale di Committenza nello svolgimento di procedure delegate da un Comune costituente la Comunità Montana di Valle Camonica o il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, potrà avvalersi di ogni specifica professionalità competente nella materia oggetto della procedura di affidamento, appartenente al Comune o alla Comunità Montana.

La Centrale di Committenza nello svolgimento di procedure delegate dai settori interni, potrà cooptare il personale del servizio nell’interesse del quale viene svolta la procedura. Inoltre potrà avvalersi di ogni specifica professionalità competente nella materia oggetto della procedura di affidamento, appartenente alla Comunità Montana.

Per lo svolgimento di procedure di gara di particolarie interesse, complessità o urgenza, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza, l’Ente convenzionato, nel proprio interesse, potrà condividere risorse umane di acclarata esperienza nella materia degli appalti mediante distacco o accordo di condivisione.

La Comunità Montana garantisce che i dipendenti assegnati alla Centrale di Committenza, per le attività e funzioni loro attribuite, siano assicurati per danni derivanti dalla responsabilità civile, fatta eccezione del dolo e della colpa grave.

Art. 5 - Aspetti finanziari

Le tariffe di compartecipazione - contribuzione dell'Ente convenzionato sono definite nell'Allegato A del presente Regolamento e prevedono:

a) quota fissa annua;
b) quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara della procedura attivata.

La Giunta esecutiva della Comunità Montana propone l'aggiornamento annuale delle tariffe di cui all'Allegato A in sede di redazione del bilancio di previsione.

Restano a carico dell'Ente convenzionato anche le seguenti spese:

a) l'incentivo previsto dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 25% relativamente alla fase di affidamento;
b) l'incentivo previsto dall'art. 45 del d.lgs 36/2023 per ogni attività di cui all'allegato I.10 ulteriormente delegata. La quota dell'incentivo trasferito è tassativamente determinata in virtù del regolamento della Comunità Montana il quale prevale rispetto a difformi previsioni del regolamento dell'Ente delegante. In ogni caso l'Ente in convenzione si impegna ad armonizzare entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione i propri criteri di ripartizione al fine di determinare il "pari trattamento" di medesime funzioni;
c) contributi di gara in favore dell'ANAC;
d) spese di pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze;
e) spese relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura.
f) spese per la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara di propria spettanza nonché per la presa in carico del contratto per la fase esecutiva per gli affidamenti in cura alla Centrale, nonché per l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara;
g) spese di lite nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza.

L'Ente Convenzionato ha l'obbligo di iscrivere le voci di spesa che sono quantificabili ex ante nel quadro economico dell'opera, servizio o fornitura ovvero di istituire il necessario capitolo per i Parternariati e le Concessioni.

La richiesta di delega della procedura dovrà riportare a pena di improcedibilità gli estremi dell'atto di impegno a favore della Comunità Montana delle spese di gara quantificabili ex ante.

Art. 6 - Programmazione della Centrale di Committenza

L'Ente convenzionato trasmette alla Centrale di Committenza, secondo le modalità che saranno indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno di competenza. Successivamente l'Ente convenzionato si impegna ad informare tempestivamente la Centrale di Committenza delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso.

La Centrale di Committenza programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti convenzionati, e darà priorità all'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la seguente gradualità:

a) affidamenti dei servizi interni della Comunità Montana e procedure di somma urgenza;

b) affidamenti delegati dagli Enti convenzionati che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni;

c) affidamenti delegati degli Enti convenzionati che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che non hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni.

Art. 7 – Attività di competenza della Centrale di Committenza

Con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, la Centrale di Committenza svolge per l'Ente delegante, di norma, le seguenti funzioni ed attività:

a) designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;

b) effettua una verifica generale dei progetti e dei capitolati speciali dal punto di vista amministrativo, dello schema di contratto e della procedura di gara (esame preliminare) che saranno approvati dall'Ente delegante, in contraddittorio con quest'ultimo e ferma restando la propria responsabilità;

c) supporta l'Ente delegante all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti convenzionati;

d) supporta l'Ente delegante nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);

e) redige ed approva, con proprio provvedimento, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la Centrale di committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente delegante;

f) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;

g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico dell'Ente delegante - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

h) supporta l'Ente delegante, se richiesto, nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte, nonché dei limiti al subappalto e nella motivazione del suo eventuale divieto;

i) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:
   - quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la Centrale di Committenza nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti;
   - nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la Centrale di Committenza provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) dell'Ente delegante per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP dell'Ente delegante, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede se necessario il supporto della Commissione giudicatrice e chiedere eventualmente ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico;

j) adotta la proposta di aggiudicazione, fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP dell'Ente delegante, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili o anomale. Completate tali procedure, la Centrale di Committenza trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara

all'Ente delegante, ai fini dell'adozione della determina di aggiudicazione e degli atti prodromici alla stipula;

k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;

La Centrale di Committenza attiva ed indice le procedure di gara, di norma, entro 30 giorni, dalla ricezione della documentazione da parte dell'Ente delegante, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:

a) richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 15 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;

b) richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile della Centrale di Committenza;

c) richiedere il preventivo di spesa, se necessario, per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

d) redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara sulla PAD (piattaforma di approvvigionamento digitale), sul portale web della Centrale di Committenza, nonché sugli altri siti previsti per legge;

e) fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell'Ente delegante per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla PAD;

f) nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;

h) redigere i verbali di gara e pubblicare i relativi estratti, laddove previsto dalla normativa vigente;

i) assumere la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

j) effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;

k) curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;

l) sono di competenza della Centrale di Committenza tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:
   - stabilire il termine di presentazione delle offerte;
   - redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente delegante degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
   - procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
   - effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 8 – Attività di competenza dell'Ente delegante

Con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, restano di competenza dell'Ente delegante:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici;

b) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA

(capitolato speciale d'appalto), che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA (società organismo di attestazione) e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto;

c) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;

d) il provvedimento di approvazione del progetto;

e) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla Centrale di Committenza per la gestione della procedura di gara;

f) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

g) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

h) la decisione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente, sono approvati i documenti di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), vengono individuate le motivazioni relative all'eventuale limitazione del subappalto e viene delegata espressamente la Centrale di Committenza per l'espletamento della procedura di gara;

i) l'individuazione dei componenti esperti della commissione giudicatrice, ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della Centrale di Committenza;

j) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla Centrale di Committenza delle spese di gara, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;

k) la valutazione di congruità dell'offerta anomala e, in assenza di anomalia, dei costi della manodopera e della sicurezza, da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice;

l) il provvedimento di aggiudicazione;

m) le comunicazioni ex art. 90, comma 1 del Codice dei Contratti;

n) la redazione dello schema di contratto;

o) la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

p) la gestione della fase di esecuzione contrattuale, in particolare: la stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti, gli adempimenti da effettuare sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP);

L'Ente delegante inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

Compete inoltre all'Ente delegante, sino alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che esso sia iscritto all'AUSA e in possesso di figura tecnica, come sancito dall'art. 8, allegato II.4 del Codice dei contratti, la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

a) stipula del contratto,

b) consegna,

c) collaudo,

d) contabilità,

e) pagamenti corrispettivi,

f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all'ANAC;

g) versamento, a favore della Centrale di committenza, della quota attinente alle spese di gestione.

Art. 9 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza svolge le seguenti ulteriori funzioni ed attività complementari per una più efficace realizzazione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi:

a) omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, beni e servizi;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni;
c) promozione di un processo di allineamento inerente l'adozione di adeguate misure anticorruttive e di trasparenza in materia di appalti pubblici.

Art. 10 – Autorità di gara e Commissione giudicatrice

L'Autorità di gara è individuata dal Responsabile della Centrale di Committenza delegata alla procedura nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei Contratti.

Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso, si procederà tramite Autorità di gara, ferma restando la possibilità di avvalersi di un Seggio di gara, composto da più componenti, qualora ritenuto necessario.

Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è svolta da una Commissione giudicatrice costituita da componenti esperti individuati dall'Ente delegante nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza, la cui nomina è formalizzata con atto della Centrale di Committenza

La partecipazione dei dipendenti pubblici alle sedute delle commissioni di gara è gratuita se svolta nel normale orario di lavoro, fatto salvo il rimborso, a carico dell'Ente delegante, delle eventuali spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede operativa della commissione.

Il compenso per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio può essere previsto, sempre a carico dell'Ente delegante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso di componenti esterni, le relative spese (gettoni di presenza, rimborso spese, ecc.) restano a carico dell'Ente interessato alla procedura di gara che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 11 – Contenzioso

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla Centrale di Committenza, in base alla presente convenzione, sono di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte.

La Comunità Montana si costituisce nelle cause di che trattasi informandone l'Ente convenzionato interessato. Nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza, le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, saranno poste a carico dell'Ente convenzionato nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara.

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'Ente aderente al patto convenzionale, la Comunità Montana valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di

risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 12 - Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica al fine di:

a) migliorare il funzionamento della Centrale;
b) integrare le attività della Centrale estendendone l'operatività alla fase esecutiva del contratto;
c) adeguarlo alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 13 – Stazioni Appaltanti non convenzionate

Straordinariamente la Centrale di Committenza potrà svolgere attività per una Stazione Appaltante non convenzionata qualora ricorrano ragioni eccezionali e il suddetto Ente si impegni a convenzionarsi nel semetre successivo.

La richiesta dovrà motivare le ragioni di eccezionalità che saranno valutate dalla Giunta esecutiva.

Con la richiesta di cui sopra la Stazione appaltante dichiara di accettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Le seguenti ragioni eccezionali non saranno oggetto di scrutinio da parte della Giunta Esecutiva e la Centrale dovrà procedere a semplice richiesta e la Stazione Appaltante non qualificata sarà esentata dal convenzionamento nel semestre successivo:

1. calamità naturali che hanno colpito il territorio dell'ente;
2. dissento finanziario;
3. commissariamento;
4. rifiuto al convenzionamento da parte di altre Centrali o Stazione Appaltanti qualificate;
5. assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC a termini dell'art. 62, comma 10 del Codice dei Contratti;
6. comuni limitrofi alla Comunità Montana di Valle Camonica laddove la forte prossimità ha inevitabili impatti sulle dinamiche socio economiche della Valle Camonica;
7. affidamenti relativi ad accordi[3] di programmazione negoziata sottoscritti dalla Comunità Montana di Valle Camonica e/o dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
8. accordi sottoscritti dalla Comunità Montana di Valle Camonica e/o dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica con altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001.

La Giunta esecutiva ha facolta di integrare le ragioni eccezionali per le quali non è richiesta la valutazione preventiva della stessa.

Le deroghe di cui al presente articolo non possono essere utilizzate ai fini di eludere il convenzionamento.

Art. 14 – Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

[3] I principali strumenti di programmazione negoziata sono: il contratto di programma, il Patto territoriale, il contratto d'area, l'intesa istituzionale di programma e l'accordo di programma quadro.

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di n. 14 articoli.

Allegato A – Tariffe di compartecipazione

Con riferimento ai criteri indicati nell'articolo 5, la compartecipazione-contribuzione alla spesa da parte di ciascun Ente aderente prevede:

1. **Una quota fissa annua**, determinata in base al numero di abitanti, secondo la seguente tabella:

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	QUOTA ANNUA
Comuni fino a 3.000 abitanti	€ 400,00
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	€ 700,00
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	€ 1.000,00
Comuni oltre 10.000 abitanti	€ 1.500,00
Consorzi, Aziende Speciali, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, fondazioni e Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000	€ 1.000,00

La quota fissa in caso di adesione alla Centrale di Committenza da parte di un Consorzio di Comuni o di una Unione di Comuni, è pari a zero esclusivamente nel caso in cui tutti i Comuni aggregati abbiano aderito alla Centrale di Committenza ed abbiano versato la relativa quota associativa. Qualora invece abbiano aderito solo alcuni dei Comuni aggregati, il Consorzio o l'Unione sarà tenuto a versare la quota fissa prevista per la fascia demografica risultante dalla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni aggregati.

Nel caso di adesione nel secondo semestre dell'anno, la quota fissa è soggetta ad una riduzione del 50% del suo importo.

In fase di prima applicazione della convenzione, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere senza ulteriori formalità l'importo della prima quota annuale, entro 30 giorni alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno;

2. **Una quota variabile** determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le seguenti percentuali, aggiungendo ad esse le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge nonché per il rimborso del contributo di gara e dell'incentivo di cui all'articolo 45 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni:

   a) Per forniture e servizi:
   0,4% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,5% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.000 (elevato a € 1.500 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di € 8.000;

   b) Per lavori:
   0,4% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,5% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.000 (elevato a € 1.500 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di 8.000 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a e € 10.000);

   c) Per le concessioni, il partenariato pubblico-privato:
   0,5% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 2.000 ed una tariffa massima di € 8.000 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a e € 10.000);

d) Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
0,5% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 2.000 ed una tariffa massima di € 8.000 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a e € 10.000);

e) Per le procedure di gara in forma aggregata/multilotto:
- le tariffe di cui ai punti precedenti, applicate sulla singola pro-quota, sono scontate del 20% in caso di procedura multilotto e del 30% in caso di gara aggregata (lotto unico);
- nel caso di procedura multilotto proposta da un unico Ente, si applicano interamente le tariffe di cui ai punti precedenti;

Nel caso di gara deserta espletata dalla Centrale di Committenza, è prevista una riduzione di un terzo della quota variabile relativamente alla prima indizione mentre è prevista una riduzione della metà della quota stessa qualora si proceda ad una riedizione della medesima procedura con i necessari correttivi.

La quota variabile dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;

3. quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023
Ciascun Ente aderente riconosce l'incentivo previsto dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 25% relativamente alla fase di affidamento. L'incentivo previsto dall'art. 45 del d.lgs 36/2023 per ogni attività di cui all'allegato I.10 ulteriormente delegata. La quota dell'incentivo trasferito è tassativamente determinata in virtù del regolamento della Comunità Montana il quale prevale rispetto a difformi previsioni del regolamento dell'Ente delegante. In ogni caso l'Ente in convenzione si impegna ad armonizzare entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione i propri criteri di ripartizione al fine di determinare il "pari trattamento" di medesime funzioni;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ghirardi Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tonsi Dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **18/11/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO **18/11/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. 267/2000)

- Diverrà esecutiva il _____decorsi 10 giorni dall'ultimo (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____

f.to Tonsi Dott. Matteo

_____